

Proposte di emendamenti all'Atto n. 2212/BIS - DDL "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

EMENDAMENTO n. 1

APPROVATO

1

Art. 45-bis

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona) dopo le parole: "in attuazione di quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dal d. lgs. 36/2023 e".

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento è predisposto in attuazione dell'impegno assunto dalla Presidente della Giunta regionale (Prot. n. 0082085/2024) con riferimento all'articolo 4 della **legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2** (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona). In seguito alle osservazioni pervenute dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 10 aprile 2024 sono stati trasmessi dalla Regione Umbria le controdeduzioni in merito. L'Ufficio legislativo del Ministero, preso atto dei chiarimenti e delle rassicurazioni forniti nelle controdeduzioni regionali in merito all'applicazione integrale del Codice degli appalti pubblici a prescindere dagli espliciti, specifici rinvii ad alcune delle sue disposizioni operate dalla legge regionale, non ha rilevato ulteriori criticità. Ha, però, richiesto per una maggiore chiarezza espositiva, la preferenza di esplicitare l'attuazione e il rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 nell'articolo 4 della legge regionale 2/2024.

Trattasi di norma ordinamentale che non produce oneri a carico del Bilancio regionale.

APPROVATO

2

EMENDAMENTO n. 2

Art. 45-quater

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 – Qualità del lavoro e dei servizi alla persona) le parole: ", diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3," sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 3/2024 la parola: "riservano" è sostituita dalle seguenti: "possono riservare", le parole: "o ne riservano" sono sostituite dalle seguenti: "o possono riservarne" e le parole: "o riservano" sono sostituite dalle seguenti: "o possono riservare".

Art. 45-ter
(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 le parole: “, diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3,” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 la parola: “riservano” è sostituita dalle seguenti: “possono riservare”, le parole: “o ne riservano” sono sostituite dalle seguenti: “o possono riservarne” e le parole: “o riservano” sono sostituite dalle seguenti: “o possono riservare”.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento è predisposto in attuazione degli impegni assunti dalla Presidente della Giunta regionale (Prot. n. 0089042/2024 e n. 0100441/2024) con riferimento alla **Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3** (Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 – Qualità del lavoro e dei servizi alla persona). Gli impegni scaturiscono dall'adesione, con spirito di leale collaborazione, alle osservazioni pervenute dal Ministero per le Disabilità e dal Ministero della Giustizia.

L'ufficio legislativo del **Ministro per le disabilità** ha formulato osservazioni in merito alla previsione di escludere, dal novero dei contratti riservati ivi disciplinati, le procedure relative alla fornitura dei servizi alla persona.

Nello specifico afferma: "si ritiene irragionevole aver stabilito che non operi la riserva di partecipazione agli affidamenti di servizi o la loro esecuzione per gli operatori economici e le cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, proprio nel caso di affidamenti di "servizi alla persona".

Infatti, è proprio nei servizi alla persona, rispetto a qualsivoglia altro servizio da affidare ed eseguire, che possono valorizzarsi i soggetti di cui sopra, che, per esempio, svolgono la loro governance coinvolgendo proprio "le persone utenti o i loro portatori di interessi". È il caso di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017 per le "imprese sociali" (tra le quali rientrano per legge anche le cooperative sociali ed i loro consorzi), in cui si legge che: "Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività."

Anche gli altri operatori diversi dalle cooperative sociali e dai loro consorzi (per es. organizzazioni associative) che sviluppano percorsi di inclusione lavorativa per le categorie svantaggiate già di per loro sono portatori di una sensibilità e di una competenza nella lettura dei bisogni delle persone, da valorizzare all'interno di un affidamento che non può semplicemente stare alle generali regole di mercato.

Non a caso l'articolo 55 del codice del terzo settore (introdotto con il decreto legislativo n. 117/2017), prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di soddisfare "principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità", possano, in alternativa alle ordinarie procedure di affidamento ricorrere alla co-progettazione, in

accreditamento o in convenzionamento con gli enti del terzo settore (anche quelli non strutturati in forma di impresa), in considerazione del fatto che, per loro natura, devono "favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona" (art. 1 del citato d.lgs n. 117/17).

.....Permanendo l'esclusione dei servizi alla persona dal novero di quelli per cui poter fare affidamento con delle categorie di riservatari parrebbe determinarsi un contrasto con quanto previsto dalla Costituzione agli articoli 2 (principio di solidarietà) e 118 comma 4 (principio di sussidiarietà orizzontale), che, invece il legislatore statale più volte, in tutte le fonti soprarichiamate ha ritenuto di garantire attraverso la previsione di affidamenti, proprio nei servizi alla persona, che non vedessero semplicemente una procedura aperta alla generale concorrenza, seppur nel rispetto di una selezione secondo principi di trasparenza.”.

In accoglimento delle suesposte osservazioni, è stato assunto l'impegno prot. n. 0089042/2024.

Sempre con riferimento alla legge regionale 3/2024, è pervenuto il **parere del Ministero della giustizia** con il quale, pur non riscontrando rilievi di legittimità costituzionale, è stato evidenziato come la disposizione – che riprende i contenuti dell'articolo 61 del codice degli appalti in materia di contratti riservati – nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti “riservano” (**anzichè “possono riservare” come invece stabilito dall'articolo 61 del codice degli appalti**) il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi con finalità principali di integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, possa apparire suscettibile di rendere perentorio il ricorso a tale riserva sociale “**con conseguente potenziale alterazione dei meccanismi concorrenziali**”.

Al riguardo, con spirito di leale collaborazione, è stato assunto l'impegno **prot. n. 0100441/2024.**

Trattasi di norme ordinamentali che non producono oneri a carico del Bilancio regionale.

EMENDAMENTO n. 3

APPROVATO

3

Art. 45-quinquies

(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 7)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 7 (Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro) sono sostituiti dai seguenti:

“2. La presa in carico si sviluppa attraverso la cooperazione fra medici e professionisti che compongono un gruppo multidisciplinare e che si avvalgono di specifici protocolli tecnico-operativi, come previsto dalle normative statali.

3. Il gruppo multidisciplinare di cui al comma 2 è costituito da fisiatri, anestesisti, neurofisiologi, neurologi, internisti, urologi, andrologi, ginecologi, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, assistenti sociali e psicologi.”.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento è predisposto in attuazione dell'impegno assunto dalla Presidente della Giunta regionale (Prot. n. 0172768/2024) in seguito alle osservazioni pervenute dal **Ministero della Salute**. L'impegno ha ad oggetto l'articolo 3 della **legge regionale 7/2024**, il quale è stato modificato al fine di evitare possibili contrasti con la competenza esclusiva del legislatore statale nell'introduzione di nuove professioni sanitarie.

Trattasi di norme ordinamentali che non producono oneri a carico del Bilancio regionale.

APPROVATO

EMENDAMENTO n. 4

4

Art. 17-bis

(Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), è inserita la seguente:

"d-bis) a proporre all'Assemblea la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del d.lgs.152/06;"

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l. r. 11/2013, come sostituita dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2024, n. 10 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)), dopo le parole: "Piani finanziari elaborati dai gestori" sono inserite le seguenti: "del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

Art. 17-ter

(Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013, come sostituita dall'articolo 6, comma 6, della l.r. 10/2024, le parole: "Piani finanziari elaborati dai gestori dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "Piani finanziari elaborati dai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

2. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013, è inserita la seguente:

"g-bis) predisporre la tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del d.lgs.152/06;"

Art. 17-quater
(Modificazioni all'articolo 14-bis della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis della l.r. 11/2013, come inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 10/2024, dopo le parole: *"garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti"* sono inserite le seguenti: *", delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità,"*.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14-bis della l.r. 11/2013, come inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 10/2024, le parole: *"utenti diversamente abili"* sono sostituite dalle seguenti: *"utenti con disabilità"*.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento è predisposto in attuazione degli impegni assunti dalla Presidente della Giunta regionale (Prot. n. 0206318/2024 e n. 0214839/2024) con riferimento alla **Legge regionale 31 luglio 2024, n. 10** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)). Le osservazioni hanno avuto ad oggetto gli articoli 5, 6 e 14 della L.r. 10/2024. Nello Specifico:

- La legge regionale in commento apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale Umbria 17 maggio 2013 n. 11 recante *"Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati"*. Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** ha rappresentato le seguenti criticità in merito alle modifiche apportate agli articoli 6 e 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 2013 rispettivamente dagli articoli 5 e 6 della legge regionale in oggetto.
-*"In sintesi, la normativa vigente, come definita dalla delibera ARERA 639/2023/R/IDR, attribuisce all'Ente di Governo di Ambito (l'AURI per la Regione Umbria) il compito di predisporre la tariffa, e coerentemente di adottare l'aggiornamento del Piano economico – finanziario, mediante l'utilizzo delle informazioni trasmesse dal gestore previa validazione delle stesse ed eventuale modifica ed integrazione.*
- La validazione è pertanto, strumentale alla predisposizione della tariffa e del Piano economico finanziario.
- Per quanto sopra, la suddette norme regionali, attribuendo al *"gestore"* del servizio idrico l'elaborazione dei Piani economici finanziari dei piani d'ambito in luogo dell'autorità di governo, non risultano in linea con quanto prevede l'art. 149 (Piano d'ambito) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 n 152 (Norme in materia ambientale) ed a seguito specificato dalla Regolazione definita da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente) nell'ambito delle competenze attribuite a quest'ultima dall'art. 21, comma 19, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
- Al riguardo, sembra emergere che tale distonia possa derivare dalla circostanza che il quadro normativo regionale in materia disciplina contemporaneamente sia il servizio idrico integrato sia il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ove per quest'ultimo è invece consentita al gestore l'elaborazione dei Piani economici finanziari ed all'EGATO la validazione degli stessi.

- In considerazione di quanto rappresentato, appare pertanto necessaria una distinzione tra la gestione del servizio idrico integrato rispetto alla gestione del servizio integrato dei rifiuti, riconducendo pertanto in capo all'EGATO (AURI) "idrico" le competenze di elaborazione dei Piani economici finanziari, come previsto dal citato articolo 149, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006."

In accoglimento delle suesposte osservazioni è stato assunto formale impegno in tal senso.

Con riferimento all'articolo 14 della legge regionale in commento, il **Ministero per le disabilità** ha rappresentato quanto segue.

La disposizione in esame inserisce nella legge regionale n. 11 del 2013 l'articolo 14-bis con il quale si prevede l'istituzione della "Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti" presso l'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico).

Il Ministero evidenzia la necessità di garantire in seno alla Consulta la rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

La partecipazione delle associazioni in questione, non espressamente prevista dal richiamato comma 2 dell'art. 14-bis, si rende indispensabile per assicurare il corretto espletamento delle funzioni attribuite dalla legge regionale in oggetto alla Consulta medesima. La cura degli interessi degli utenti con disabilità, infatti, non può prescindere da un'adeguata rappresentanza di tali utenti nella Consulta.

In aggiunta a quanto precede, il Ministero segnala, che il comma 5 dell'art. 14-bis citato, alla lettera b), utilizza il termine "diversamente abile", nonostante il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, entrato in vigore il 30 giugno u.s., abbia introdotto la definizione di "persona con disabilità" e la sua disciplina (anche novellando l'articolo 3 della legge 104/1992), indicando quindi che è questa la terminologia da utilizzare in coerenza con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

L'utilizzo del termine "diversamente abile" nell'articolazione legislativa regionale si contrappone, pertanto, a quanto indicato a livello generale dalla legislazione nazionale.

In accoglimento delle suesposte osservazioni è stato assunto formale impegno in tal senso.

Trattasi di norme ordinamentali che non producono oneri a carico del Bilancio regionale.

EMENDAMENTO n. 5

APPROVATO

5

Art. 27-bis

(Modificazione all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.) dopo le parole: "quale misura anticrisi, l'applicazione dell'articolo 8" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".

Art.46-bis

(Integrazione all'articolo 17 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.) è inserito il seguente:

“1-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è inserito il seguente:

“1.ter. L'aliquota agevolata dell'IRAP di cui ai commi precedenti è riconosciuta nei limiti delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».”.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento è predisposto in attuazione dell'impegno assunto dalla Presidente della Giunta regionale (Prot. n. 0207756/2024) in seguito alle osservazioni pervenute dal Dipartimento Affari Europei, con riferimento all'articolo 13 della Legge Regionale 12/2024 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali). Il dipartimento ha formulato osservazioni circa la sospensione dell'intero articolo 8 del regolamento proponendo di limitare la sospensione al solo comma 5 del medesimo.

L'art 13 mira a sospendere l'applicazione di un articolo di un regolamento regionale per quanto riguarda le concessioni sulle sponde del Lago Trasimeno.

La sospensione è motivata dalla grave crisi idrica che il lago sta attraversando, e mira a evitare che le imprese concessionarie affrontino canoni di locazione troppo elevati.

La disposizione originale, però, prevede la sospensione dell'intero articolo, non solo la parte relativa alla determinazione del canone, il che potrebbe generare problemi di legittimità costituzionale.

Per questo, viene proposto di modificare la disposizione, limitando la sospensione solo al comma 5 dell'articolo 8, quello che disciplina le modalità di determinazione del canone.

Sempre con riferimento alla Legge Regionale 12/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relativamente all'articolo 17, in via del tutto collaborativa, ha ritenuto di richiedere che sarebbe opportuno l'esplicitazione di una previsione dell'agevolazione nei limiti delle disposizioni "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023.

Trattasi di norme ordinamentali che non producono oneri a carico del Bilancio regionale.

*Si appone/Visto e per
Dip. art. 45. D.L. R. n. 13/2000
Prot. n. 7090 del 7/10/2024*



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3015
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: elena.proietti@alumbria.it

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Il Consigliere
Elena Proietti Trotti

7

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
Eleonora Pace
SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento all'atto n. 2212 bis - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

APPROVATO

- Dopo l'articolo 45 dell'atto 2212 bis è inserito il seguente:

Art. 45 bis
(Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) è inserito il seguente:

"Art. 28 bis
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di promozione e qualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente dati e informazioni di dettaglio riguardanti:

a) il quadro dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati autorizzati ed accreditati dai singoli comuni, distinti per tipologia di servizio, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) le attività realizzate nell'anno di riferimento in attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 13, con l'indicazione delle risorse finanziarie impiegate;

c) le iniziative di formazione del personale educativo e di coordinamento



Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Il Consigliere
Elena Proietti Trotti

pedagogico di cui all'articolo 21, promosse nel territorio regionale.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.”.

Relazione illustrativa e tecnica

Il presente emendamento intende integrare la legge regionale n. 13/2023 con l'inserimento di una clausola valutativa, che prevede la trasmissione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale concernente lo stato di attuazione della legge e le attività realizzate nell'anno riferimento per la qualificazione e l'organizzazione del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio regionale.

Le attività connesse agli adempimenti di cui alla clausola valutativa rientrano tra quelle di carattere ordinario svolte dalle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

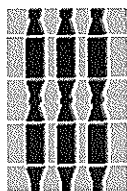
*Verificato al
autografo
art. 49. e 78 L.R. n. 13/2023*

Il Consigliere Regionale

Elena Proietti Trotti

Proietti Trotti
Elena
07.10.2024
13:46:23
UTC





Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: thomas.deluca@alumbria.it

8

**Oggetto: Proposta di Emendamento all'atto 2212/bis, Disegno di Legge:
"Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"**

- L'articolo 24 (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) dell'atto 2212/bis è abrogato.

APPROVATO

Relazione Illustrativa

Con il presente emendamento si propone l'abrogazione dell'articolo 24 dell'atto 2212/bis che introduce nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) un nuovo art. 108 bis che dispone come nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie e nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica, la ricerca dei tartufi può svolgersi solo previo consenso del legale rappresentante del soggetto gestore che stabilisce le modalità di accesso al fondo.

Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Perugia 07/10/2024

Thomas De Luca - Gruppo M5S

1 11

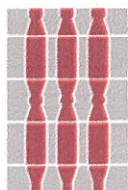
10

Michele Bettarelli - Gruppi Partito Democratico

1

SIMONA MELONI
- PM

Voto espresso e preferito.
art. 49 c. 1, b) art. 13/par. 1



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: thomas.deluca@alumbria.it

9

**Oggetto: Proposta di Emendamento all'atto 2212/bis, Disegno di Legge:
"Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"**

- L'articolo 25 (Modificazioni all'articolo 128 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)) dell'atto 2212/bis è interamente abrogato.

APPROVATO

Relazione Illustrativa

Con il presente emendamento si propone l'abrogazione dell'articolo 25 dell'atto 2212/bis in tutti i commi 1/bis, 1/ter, 1/quater. Nella fattispecie l'articolo che si intende abrogare introduce una deroga alla norma generale disciplinata dal comma 1 dell'art. 128 l.r. 9 aprile 2015, n. 12 che dispone che in tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Tra l'altro l'articolo 25 dell'atto 2212/bis che si intende abrogare e che autorizza ad alcuni soggetti la costituzione di riserve destinate alla raccolta a pagamento di funghi, nella sua forma non chiarisce neanche in base a quali criteri o motivazioni la competente struttura regionale possa o meno autorizzare la costituzione di tali riserve.

Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Perugia, 07/10/2024

Thomas De Luca - Gruppo M5S

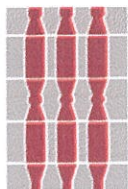
A M

U

Michele Bettarelli - Gruppo Partito Democratico

SILVANA MELONI
M M

Uff. affari esteri e rapporti con l'estero - art. 49 c. 7, 2
c. n. 13/2000 - 11



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: thomas.deluca@alumbria.it

A

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

10

**Oggetto: Proposta di Emendamento all'atto 2212/bis, Disegno di Legge:
"Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"**

- L'articolo 26 (Sostituzione dell'articolo 129 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12) dell'atto 2212/bis è abrogato.

APPROVATO

Relazione Illustrativa

Con il presente emendamento si propone l'abrogazione dell'articolo 26 dell'atto 2212/bis il quale sostituisce l'attuale articolo 129 della l.r. 12/2015 disponendo che "La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende Agrituristiche Venatorie è consentita solo previo accordo con il titolare della stessa o concessionario". Nello specifico l'emendamento che si intende abrogare intende riservare ai titolari delle aziende faunistico venatorie e agrituristiche venatorie la possibilità di accordarsi con coloro che intendono raccogliere i funghi all'interno delle stesse.

Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

07/10/2024

Thomas De Luca - Gruppo M5S

A 11

Michele Bettarelli - Gruppo Partito Democratico

Visto e approvato dal Gruppo M5S il 13/10/2024

23

A

Alla c.a. del Presidente dell'Assemblea legislativa
Eleonora Pace
SEDE

Oggetto: Emendamento suppressivo di articoli dell'Atto n. 2212 BIS "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."

- **L'articolo 24** (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)),
l'articolo 25 (Modificazioni all'articolo 128 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12) e **l'articolo 26**
(Sostituzione dell'articolo 129 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12) **dell'Atto n. 2212 BIS** sono
soppressi.

APPROVATO

Relazione

Al fine di approfondire con i soggetti interessati le problematiche applicative discendenti dall'approvazione degli articoli in oggetto si ritiene opportuno rinviare l'approvazione di tali modifiche ad un successivo momento espletato l'opportuno confronto.

L'emendamento in esame non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Firma

PER LA GIUNTA REGIONALE L'ASSISTENTE MORRINI R.
MARRINI VALENTINO

Ulteriore offerta di cui si fa effetto.
aut. 49 G. 7.8 L.R. n. 13/2005

Al presidente dell'Assemblea legislativa

OGGETTO: emendamento all'atto n. 2212 bis (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali").



Dopo l'articolo 22 dell'atto n. 2212 bis è inserito il seguente:

"Art. 22 bis
(Integrazione all'articolo 320 della l.r. 11/2015)

APPROVATO

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 320 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

"5 bis. Accertata la condizione di non autosufficienza delle persone anziane inserite nei servizi socio assistenziali di cui all'articolo 344, le stesse sono iscritte nelle liste per l'inserimento nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale per anziani non autosufficienti disciplinate ai sensi dell'articolo 117. Il periodo di permanenza delle persone anziane nelle strutture socio assistenziali di cui all'articolo 344 non può superare i trecentosessanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza. La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria delle persone anziane nei trecentosessanta giorni è garantita dall'Azienda USL competente per territorio attraverso la presa in carico con programma di assistenza domiciliare integrata.".

Relazione illustrativa e tecnica

Con il presente emendamento si intende incrementare il periodo di permanenza delle persone anziane nelle strutture socio-assistenziali di cui al regolamento regionale 7 novembre 2012, n. 16, a trecentosessanta giorni (anziché centottanta).

Una recente rilevazione ISTAT del settembre 2023, ha evidenziato come in Umbria siano novanta le Residenze Servite che ospitano anziani autosufficienti. Esse trovano la loro definizione precipua all'interno del regolamento regionale 7 novembre 2012, n. 16, dove viene altresì definito l'iter autorizzativo dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per soggetti anziani autosufficienti.

Nell'ultimo decennio ed in particolar modo a seguito della pandemia da Covid-19 degli anni scorsi, si è palesata per queste strutture un'importante problematica correlata all'accertamento della condizione di non autosufficienza degli anziani che progressivamente abbandonano la condizione di autosufficienza che aveva caratterizzato il loro accesso presso la Residenza servita. I tempi di attesa per il trasferimento degli stessi presso una Residenza Protetta, caratterizzata da un'assistenza sanitaria continuativa di carattere infermieristico, non sono compatibili con i centottanta giorni (dall'accertamento della condizione di non autosufficienza) previsti dal regolamento regionale sopra citato, che si propone pertanto di portare a trecentosessanta.

La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria della persona anziana nei trecentosessanta giorni sarà garantita dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio attraverso la presa in carico con un programma di assistenza domiciliare integrata.

Questo consentirebbe altresì ai gestori delle Residenze servite, che loro malgrado si sono trovati coinvolti nelle ripercussioni causate dalle lunghe liste di attesa per l'accesso nelle Residenze protette, di non incorrere come avvenuto in passato in importanti sanzioni di carattere amministrativo e pecuniario, comminate a seguito di controlli ispettivi da parte delle autorità preposte alla vigilanza sanitaria, che hanno riscontrato la presenza oltre i centottanta giorni di

soggetti - degenti a cui era stata certificata l'attestazione di non autosufficienza.

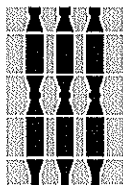
Resta inteso che la Regione si impegnerà costantemente ad incentivare il convenzionamento tra ASL e Strutture presenti sul territorio (attività in capo alle ASL così come previsto dall'art. 8-quinquies della legge n. 502 del 1992), consapevole della necessità di incrementare il numero di posti letto per anziani non autosufficienti così come evidenziato dal "Piano strategico triennale dei fabbisogni di assistenza territoriale extra ospedaliera per anziani non autosufficienti", di cui alla D.G.R. n. 1068 del 18/10/2023.

Il presente emendamento ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto secondo l'art.30 del DPCM 12/01/2017 di definizione dei LEA, comma 1 lett. a) e comma 2 i trattamenti estensivi, di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

I Consiglieri
Valerio Mancini
(primo firmatario)

Manuela Puletti

Adatto al sen e p gli eff
art. 48 g. 7, 8 - L. n. 13/2003



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: thomas.deluca@alumbria.it



**Oggetto: Proposta di Emendamento all'atto 2212/bis, Disegno di Legge:
"Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".**

**Al capo XIV dopo l'art.31 dell'atto 2212/bis Disegno di Legge: "Modificazioni e integrazioni
di leggi regionali"**

APPROVATO

viene inserito il seguente:

"

Art. 31 bis

(modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023 , n. 1)

1. al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023 , n. 1 dopo le parole "comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso" sono aggiunte le parole:
"uno o più";
2. il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023 , n. 1 è sostituito dal seguente
"2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse sono concesse ai comuni sulla base di programmi o progetti presentati per uno o più ambiti di cui al comma 1 e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.";

"

Relazione Illustrativa

Con il presente emendamento si intende permettere ai comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione e destinatari dei fondi di cui all'art.24 primo comma, di determinarne liberamente l'utilizzo in uno o più degli ambiti descritti alle lettere a) b) c) d), dello stesso comma 1 dell'art.24, previa presentazione e approvazione di appositi progetti.

Attualmente la normativa determina che i comuni debbano presentare progetti per ciascuno degli ambiti previsti (decoro urbano, manutenzione ordinaria viabilità, manutenzione o costruzione di impianti sportivi, realizzazione di eventi e manifestazioni) limitando la scelta di usare i fondi in maniera più efficiente e funzionale. Nella fattispecie, soprattutto nei comuni che ricevono una quantità più esigua di fondi risulterebbe complicato suddividere questi importi in 4 micro progetti piuttosto che lasciar determinare alla singola amministrazione se utilizzare gli stessi fondi per un unico progetto di portata più ampia.

Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

05/10/2024

Thomas De Luca - Gruppo M5S

• • •

Visto e approvato dal Gruppo M5S
il 05/10/2024

Alla c.a. del Presidente dell'Assemblea legislativa
Eleonora Pace
SEDE

Oggetto: Emendamento all'articolo 10 dell'Atto n. 2212 BIS "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."

- Al comma 1 dell'articolo 9-ter della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, come inserito dall'articolo 10 dell'Atto n. 2212 bis, le parole: "o presidente del partito rappresentato nella Camera" sono sostituite dalle seguenti: "o presidente o legale rappresentante del partito, forza politica o movimento, rappresentati nella Camera".

APPROVATO

Relazione

L'emendamento è volto ad ampliare il novero dei soggetti che possono attestare il collegamento tra la lista ed un partito o movimento che ha costituito un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere del Parlamento nazionale. La natura giuridica dei partiti politici, infatti, è quella di associazioni non riconosciute per le quali l'articolo 36 del codice civile garantisce la più ampia autonomia in merito alla propria organizzazione, ciò comporta che non necessariamente le figure di segretario o presidente di tali associazioni richiamate dalla norma di principio statale di cui alla l. n. 165/2004, benché maggioritarie nei modelli organizzativi delle forze politiche, identifichino il soggetto cui le regole organizzative del partito o forza politica o movimento attribuiscono la rappresentanza legale degli stessi.

L'emendamento contiene la proposta di una modifica ordinamentale, pertanto da esso non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TESTO COORDINATO CON LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO

"Art. 9-ter

(Esonero dalla sottoscrizione delle liste regionali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c-ter) della l. 165/2004, sono esonerate dall'adempimento di cui all'articolo 9, comma 3, della l. 108/1968, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)), le liste regionali che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente ~~del partito rappresentato nella Camera o~~ **legale rappresentante del partito, forza politica o movimento, rappresentati nella Camera.**

I CONSIGLIERI REGIONALI

PASTORELLI STEFANO

LAURENTI SACCARO

Voto a parte
voti e p. eff.
art. 169 c. 1, p. 13/2010